

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONTENENTE MODIFICHE, INTEGRAZIONI E NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI  
SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 98/2013**

ARGOMENTO	RIF. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.Lgs. 163/2006	RIF. ALTRE LEGGI	NOTE SULLE DISPOSIZIONI VIGENTI ALLA DATA DEL 30 DICEMBRE 2014	OSSERVAZIONI
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Art. 6	Art.19 Legge n.114/2014	Soppressione dell'AVCP – Trasferimento di compiti e funzioni all'ANAC	
Verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per partecipare alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici	Art 6 bis (introdotto dall'art. 20 della Legge n. 35/2012)	Art 9 Legge n. 15/2014	Dall' 1.7.2014 acquisizione esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità dall'art. 62 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.	
Acquisizione di lavori beni e servizi da parte di Comuni non capoluogo di provincia	Art. 33 comma 3 bis	Art. 9, comma 4 Legge n. 89/2014 Artt. 23 bis e 23 ter Legge n. 114/2014	A decorrere dal 1° gennaio 2015 per beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per lavori, si applica l'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti: i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell' ambito delle unioni dei comuni di cui all'art 32 del D.Lgs. n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi ed avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge n. 56/2014. In alternativa gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro	
Sanzione per irregolarità nelle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale - Bando di Gara	Art. 38 - Art. 46	Art. 39 Legge n. 114/2014	Con riferimento alle procedure di affidamento indette successivamente al 24 giugno 2014, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Le disposizioni si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara	Il Dipartimento Regionale Tecnico ha emanato direttive sull'argomento
Pubblicazione bandi	Art. 66 - Art. 122	Art. 26 Legge n. 89/2014	Dall' 1 gennaio 2016 il comma 7 dell'art. 66 e il comma 5 dell' art. 122 del codice dei contratti sono modificati rispettivamente dal comma 1 lett. a) e dal comma 1 lett. b) dell'art. 26 della Legge n. 89/2014; cessa la obbligatorietà di pubblicazione di bandi ed avvisi sui quotidiani. Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di avvisi, bandi e informazioni di cui all'allegato IX A del codice sono rimborsate alle stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione	
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 83, comma 1 lett. n)	Art. 9, comma 4 bis Legge n. 89/2014	Tra i criteri di valutazione dell'offerta viene aggiunta l'origine produttiva	
Incentivi alla progettazione	Art. 92 - Art. 93	Art. 13 bis Legge n. 114/2014	Le Amministrazioni destinano a un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un' opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione; 80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori per ciascuna opera o lavoro e per le prestazioni effettivamente svolte con le modalità e i criteri adottati nel regolamento. La ripartizione non riguarda il personale con qualifica dirigenziale avente indennità onnicomprensiva	Il Dipartimento Regionale Tecnico ha emanato disposizioni per il periodo transitorio e sta predisponendo il regolamento unico per la Regione Siciliana
Subappalto	Art. 118, comma 3	Art. 13, comma 10 Legge n. 9/2014	L'Art. 13, comma 10 della Legge n. 9/2014 modifica ed integra il comma 3 dell'art. 118 del codice dei contratti aggiungendo i commi 3 bis e 3 ter. Il comma 3 ter attiene agli obblighi di trasparenza.	

Varianti in corso d'opera	Art. 132	Art. 37 Legge n.114/2014 Art. 34 Legge n. 164/2014	<p>Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 comma 1 lett. b), c) e d) del codice dei contratti di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto sono trasmesse unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento all'ANAC entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.</p> <p>Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui all'rt. 132 del codice dei contratti sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 comma 11 del codice dei contratti.</p> <p>I lavori di bonifica sono ammessi come motivo di variante in corso d'opera</p>	
Pagamenti al contraente generale – Contratto	Art. 176	Art. 1, comma 72 Legge n. 147/2013	<p>Il comma 9 dell'art. 176 modificato dispone che il soggetto aggiudicatore verifica prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti inadempienza del contraente generale il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto</p>	
Qualificazione dei contraenti generali	Art.189	Art. 4, comma 5 Legge n. 15/2014	<p>Fino al 31 dicembre 2014 il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA come specificato nel comma 5 dell'art. 189 del codice dei contratti</p>	
Soggetti aggregatori – Acquisizioni di beni e servizi		Art. 9, commi 1,2,3 e 5 Legge n. 89/2014	<p>Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre di ogni anno sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni e gli enti del servizio sanitario nazionali ricorrono a CONSIP s.p.a. o ad altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti disposti non ricorrono a CONSIP s.p.a. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì individuate le relative modalità di attuazione. (E' comunque fatta salva la possibilità di acquisire mediante procedura di evidenza pubblica beni e servizi qualora i prezzi siano inferiore a quelli emersi dalle gare CONSIP s.p.a. o dei soggetti aggregatori)</p> <p>Le Regioni costituiscono ovvero designano entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 dell'art.9 della legge n. 89/2014</p>	
Vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi		Art. 10 Legge n. 89/2014	<p>Entro il 30 settembre 2014 le Amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'Osservatorio centrale dei contratti pubblici dell'Autorità:</p> <p>a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge n. 89/2014 in essere alla data del 30 settembre 2014;</p> <p>b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 o 57 del codice dei contratti ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del codice dei contratti in cui sia stata presentata una sola offerta valida</p>	
Misure di controllo preventivo		Art. 29 Legge n. 114/2014	<p>Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 della legge n.190/2012 (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardiane di cantieri, confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume ecc.) la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni Prefettura</p>	

Concessioni relative ad infrastrutture	Art. 174	Art. 2 Legge n. 164/2014	Caducazione, se prevista nel bando, della concessione nell'ipotesi di sviluppo di progetto per stralci funzionali nel caso di mancata attestazione della sostenibilità economico-finanziaria degli stralci successivi al primo da parte di primari istituti finanziari
Promotore e finanzia di progetto	Art. 175 comma 5 bis	Art. 2 Legge n. 164/2014	Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 174 del codice dei contratti
Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Art. 11 commi 10 e 10ter – Art. 122, commi 5 e 6	Art. 9 Legge n. 164/2014	Disposizioni di semplificazione amministrativa negli affidamenti dei lavori riguardanti edifici scolastici, mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, adeguamento alla normativa antisismica, tutela ambientale e del patrimonio culturale, quando l'Ente interessato li certifica come indifferibili. Per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria non si applicano i commi 10 e 10ter dell'art. 11 del codice dei contratti riguardo alla stipula del contratto. Semplificazioni previste per la pubblicazione di bandi e avvisi per importi sotto soglia. Per la messa in sicurezza di edifici scolastici è consentito l'affidamento diretto fino a 200.000,00 euro con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici
Project bond	Artt. 157 – 159 – 160 – 160ter	Art. 13 Legge n. 164/2014	Integrazioni alle modalità di emissione di obbligazioni da parte di società di progetto. L'art. 13 del D.L.n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014 introduce anche una integrazione all'art. 2414 bis del codice civile sulle garanzie che assistono i titoli obbligazionari
Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati	Artt. 48 – 49 – 57 – 70 – 132 -203	Art. 34 Legge n. 164/2014	Semplificazioni delle procedure negli appalti per i lavori in argomento. Non si applica l'avvalimento al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Menzione specifica dei lavori in argomento negli artt. 57, comma 2 lett.c) e 70, comma 11 del codice dei contratti. I lavori di bonifica sono ammessi come motivo di variante in corso d'opera
Qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici – Disposizioni urgenti	Art. 34 – Art. 37 commi 11 e 13	Art 12 Legge n. 80/2014	Sono introdotte modifiche agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 sull'argomento. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 37 comma 11 del codice dei contratti le opere corrispondenti ad alcune categorie individuate nell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 quali OG e OS come specificato nel comma 1 dell'art. 12 della legge n. 80/2014